



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA A.A. 2025-2026

Approvato nel Consiglio Unico di CdS in Ingegneria Energetica del **28/02/2025**
Approvato nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del

1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e il Regolamento Didattico di Dipartimento, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento fa riferimento alla corte dell'anno accademico di prima iscrizione.
3. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica siano già iscritti con un regolamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo Corso. Il Consiglio di CdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti.

Articolo 1 - Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree magistrali in Ingegneria energetica e nucleare (LM-30) di cui **al D.M. 1648 del 19-12-2023**.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica è articolato in n. 2 anni accademici, ciascuno di circa 60 CFU, per un ammontare totale di almeno 120 CFU.
3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Ingegneria (DING) dell'Università degli Studi del Sannio.
 - Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è attivato presso i plessi della sede didattica di Benevento
4. La struttura didattica competente è il Consiglio Unico di Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, di seguito indicato con Consiglio di Corso di Studio.
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle delle sedi dove si terrà il Corso di Laurea, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Le attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte anche presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso al corso

a) Conoscenze richieste per l'accesso

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica devono essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata personale preparazione di cui ai successivi commi 2-4, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative.
2. È richiesta la conoscenza della lingua inglese ad un livello non inferiore al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
3. I requisiti curriculari specifici per l'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica si ritengono soddisfatti se il candidato ha acquisito, durante il precedente percorso formativo, un numero minimo di crediti formativi universitari in due insiemi di discipline, rispettivamente di base e caratterizzanti della classe di laurea triennale di provenienza. Il dettaglio, in termini di settori scientifico-disciplinari e di numero minimo di crediti propedeutici, è riportato nella tabella seguente:

Settori scientifico-disciplinari	CFU
Tutti i settori scientifico-disciplinari inseriti, ai sensi del DM 270/04, nelle attività formative di base per le lauree della classe L-09 (classe delle lauree in Ingegneria industriale) e cioè: CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia INF/01 – Informatica ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/02 – Algebra MAT/03 – Geometria MAT/05 – Analisi matematica MAT/06 – Probabilità e statistica matematica MAT/07 – Fisica matematica MAT/08 – Analisi numerica MAT/09 – Ricerca operativa SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	36
Tutti i settori scientifico-disciplinari inseriti, ai sensi del DM 270/04, nelle attività formative caratterizzanti per le lauree della classe L-09 (classe delle lauree in Ingegneria industriale) in relazione agli ambiti disciplinari seguenti: Ingegneria chimica, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica, Ingegneria meccanica, Ingegneria nucleare, e cioè: FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare ING-IND/08 – Macchine a fluido ING-IND/09 – Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale ING-IND/12 – Misure meccaniche e termiche ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine ING-IND/15 – Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici	45

ING-IND/18 – Fisica dei reattori nucleari ING-IND/19 – Impianti nucleari ING-IND/20– Misure e strumentazione nucleari ING-IND/21 – Metallurgia ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23– Chimica fisica applicata ING-IND/24– Principi di ingegneria chimica ING-IND/25 – Impianti chimici ING-IND/26– Teoria dello sviluppo dei processi chimici ING-IND/27 – Chimica industriale ING-IND/31 – Elettrotecnica ING-IND/32–Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-IND/33–Sistemi elettrici per l'energia ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettroniche	
---	--

b) Modalità di ammissione

4. Il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Energetica è ad accesso non programmato. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata se sono soddisfatti i requisiti di preparazione personale, che richiedono di aver conseguito il titolo con un voto di laurea superiore od uguale ad 85/110 (ottantacinque/centodieci). Per coloro che non soddisfano tale requisito è richiesto il superamento di una prova di accertamento dei requisiti di preparazione personale, che verterà su un colloquio orale sulle materie caratterizzanti gli ambiti disciplinari della Ingegneria chimica, Ingegneria elettrica ed Ingegneria energetica, che sarà valutato da una Commissione didattica formata da tre membri designati dal Consiglio del CdLM all'inizio di ogni anno accademico. Nell'ambito del colloquio orale, il Candidato discuterà tre tematiche, da una lista di 5 opzioni predisposte dalla Commissione, e riceverà un giudizio complessivo (con valutazione numerica in trentesimi), che la Commissione formulerà in funzione della completezza, coerenza e rigore delle argomentazioni sviluppate. Il colloquio si riterrà superato se il Candidato ottiene una valutazione numerica superiore o uguale a 18/30.
5. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione avverrà nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio orale volto ad accertare l'adeguatezza della personale preparazione potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà con le stesse modalità indicate al comma 4.
6. Gli studenti stranieri, in aggiunta a quanto prescritto dai commi 2-5 del presente articolo, devono consultare le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia" definite annualmente dal Ministero e pubblicate all'url: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>
7. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 3, su indicazione del CdLM potrà eventualmente iscriversi a singoli insegnamenti offerti dall'Ateneo e dovrà sostenere, con esito positivo, la prova di accertamento dei requisiti di preparazione personale descritta al comma 4 prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale.
8. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n.33 del 12 aprile 2022 e dei relativi decreti attuativi. Le istanze di contemporanea iscrizione verranno esaminate dal Consiglio del Corso di Laurea nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle relative indicazioni ministeriali e delle ulteriori indicazioni dell'Ateneo in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio e dei singoli percorsi formativi degli studenti interessati.

Articolo 3 - Piano di Studio Individuale

1. È prevista la possibilità di presentazione di un piano di studio individuale.
2. Il piano di studio individuale, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, non può comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico e delle linee guida definite dallo stesso Consiglio. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dall'Ordinamento del Corso di Laurea, attraverso la compilazione via Web all'interno dell'area riservata agli studenti. Il piano di studio non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio.
3. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

1. Il piano didattico (**Allegato 1**) indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, la tipologia delle forme didattiche delle singole attività formative. Non sono previste propedeuticità. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso di Laurea.
 - a. Le attività formative sono programmate secondo il calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento in ottemperanza dell'articolo n. 8 comma n. 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria.
 - b. L'elenco degli insegnamenti del Corso di Studio con il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e gli obiettivi formativi è riportato nell'**Allegato n. 2**.
 - c. I risultati di apprendimento che concorrono allo sviluppo delle competenze sono esemplificati nella "**Matrice di Tuning**" – (**Allegato n.3**).
2. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente all'interno del periodo ordinario delle lezioni, fissato a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. I corsi sono di norma di 300 ore (96 ore di docenza) per 12 CFU, 225 ore (72 ore di docenza) per 9 CFU o di 150 ore (48 ore di docenza) per 6 CFU, secondo una ripartizione del 32% di lezione frontale, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 68% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale.
4. Le attività formative includono un tirocinio da 6 CFU, che lo studente può svolgere in Italia o all'estero, presso enti/aziende con cui sono state sottoscritte specifiche convenzioni, o internamente, presso i laboratori universitari. Le attività oggetto del tirocinio devono essere approvate dal Presidente del Corso di Laurea e debbono svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea, e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e deliberate dal competente organo accademico.

Articolo 5 Frequenza e propedeuticità

1. L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico (**Allegato 1**). Non sono previste propedeuticità delle singole attività formative.
2. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Laurea.

Articolo 6 Percorso negli studi a tempo parziale

1. Lo studente può optare per il percorso di studi a tempo parziale, che consente di completare il corso di studi in un tempo superiore alla durata normale secondo modalità definite all'art. 34 del Regolamento degli Studenti.
2. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Articolo 7 – Prove di verifica delle attività formative

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il piano didattico (**Allegato 1**) prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito del Corso di Studio.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico, fatti salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso, tali modalità dovranno tenere in considerazione i problemi organizzativi, logistici e di interazione degli studenti con disabilità.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sette appelli per tutti gli insegnamenti. Per gli insegnamenti semestrali gli appelli dovranno essere distribuiti nel corso dell'anno accademico nel modo seguente: almeno due nel periodo gennaio-febbraio, almeno due nel periodo giugno-luglio,

almeno uno a settembre e di norma un appello durante ciascun periodo di erogazione della didattica.

6. Il calendario degli esami viene stabilito con congruo anticipo. La pubblicità delle date degli appelli viene assicurata attraverso il sito Web, accedendo ai SERVIZI ON LINE (<https://unisannio.esse3.cineca.it>). Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e pubblicare il relativo avviso sul sito web del Dipartimento. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami di un singolo appello si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente.
7. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presenza all'appello viene comunque registrata.

Articolo 8 - Attività formative a scelta dallo studente

1. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite il sito del Corso di Studio. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio nei termini previsti annualmente. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Articolo 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

1. I crediti formativi universitari (CFU) acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
2. Il Consiglio di Corso di Studio delibera in merito al riconoscimento di CFU relativi ad attività formative svolte presso altri Corsi di Studio della stessa o di altre Università, italiane o estere, per le quali sia stato sostenuto un esame con voto o giudizio di idoneità, e ad ulteriori attività formative e di tirocinio il cui regolare svolgimento sia stato certificato.
3. Le istanze di riconoscimento crediti vanno presentate alla Segreteria Studenti nelle modalità e nei tempi stabiliti dall'Ateneo, con riferimento ai diversi casi di:
 - a) trasferimento da altro Ateneo;
 - b) conseguimento secondo titolo;
 - c) passaggio da altro corso di studio dell'Università degli Studi del Sannio;
 - d) opzione al nuovo ordinamento DM 270/04;
 - e) riconoscimento CFU acquisiti nell'ambito di carriera pregressa, chiusa per rinuncia o decadenza, o di esami relativi a corsi singoli o di Percorsi Formativi per l'acquisizione dei 24 CFU per l'insegnamento (PF24)
 - f) riconoscimento CFU per ulteriori attività formative, tirocini, lingua straniera.
4. I CFU relativi ad esami o altre attività formative svolte in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea

Magistrale in Ingegneria Energetica dell'Università del Sannio, potranno essere riconosciuti se i contenuti sono ritenuti coerenti con quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio. Il Consiglio di Corso di Studio indicherà quindi espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il numero di CFU e la relativa valutazione (voto, idoneità o altro) riconosciuti nel piano di studio dello studente e, se necessario, il numero di crediti integrativi da acquisire. In caso di passaggio o trasferimento da Corsi di Studio della medesima classe, il mancato riconoscimento di CFU di settori scientifico disciplinari previsti dall'ordinamento del Corso di Studio sarà debitamente motivato.

5. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 18 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
6. Il Consiglio di Corso di Studio delibera l'anno del corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di CFU riconosciuti. A meno di diversa richiesta da parte dello studente, lo stesso viene iscritto al secondo anno se risultano almeno 24 crediti relativi ad insegnamenti del primo anno.
7. Nel caso di studenti già in possesso di titolo Universitario dello stesso livello, il riconoscimento di crediti sarà di volta in volta esaminato e approvato dal Consiglio di Corso di Studio.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso l'Università del Sannio o altre università italiane o straniere

1. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio indicherà quindi espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il numero di CFU e la relativa valutazione (voto, idoneità o altro) riconosciuti nel piano carriera dello studente e, se necessario, il numero di crediti integrativi da acquisire.
2. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

1. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:
 - a. conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.
2. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Articolo 12 – Tirocinio

1. Le attività formative del Corso di Laurea includono un tirocinio curriculare da 6 CFU, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo, dai programmi internazionali di mobilità nonché dal punto i) del DM 1648 del 2023.
2. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende con cui sono state sottoscritte specifiche convenzioni, o internamente, presso i laboratori universitari. Le attività oggetto del tirocinio devono essere approvate dal Presidente del Corso di Laurea e debbono svolgersi sotto **la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea**.
3. Lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti di tirocinio per attività lavorative o formative pregresse, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso e opportunamente documentate. In questo caso, il Consiglio di Corso di Studio valuterà la richiesta per la sua eventuale approvazione.

Articolo 13 – Tutorato

1. Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati e durante tutto l'anno accademico.
2. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.
3. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina <https://www.unisannio.it/it/dipartimenti/ding/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/ingegneria-energetica-398/docenti-tutor>
4. Il tutorato riguarda temi di:
 - a) organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
 - b) selezione degli insegnamenti a scelta;
 - c) scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
 - d) particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
 - e) decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea;
 - f) altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.
5. Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nelle lezioni dei singoli insegnamenti. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.
6. Il Consiglio di Corso di Studio, sensibile alle esigenze degli studenti universitari con "bisogni educativi speciali", ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. A disposizione degli allievi vengono messi sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato.

Articolo 14 – Modalità di svolgimento della prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver

acquisito almeno 108 CFU, ai quali si aggiungono quelli relativi alla preparazione della prova finale (12 CFU), lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella redazione (in lingua italiana o inglese) e nella discussione pubblica, in presenza di una commissione appositamente nominata, di una tesi individualmente scritta, relativa ad un progetto elaborato dallo studente nell'ambito delle attività formative seguite, con riferimento ad un contesto professionale avanzato oppure su tematiche di ricerca.

2. L'impegno corrispondente alle attività relative alla produzione della tesi è misurato in 12 CFU. Lo studente deve dimostrare di aver conseguito una buona padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e una buona capacità di comunicazione. La tesi va preparata con la supervisione di almeno un relatore afferente al Dipartimento o di almeno un docente titolare di supplenza o incarico di insegnamento erogato dal Corso di Studio. È cura dello studente scegliere l'argomento di interesse per la tesi, consultando anche diversi docenti al fine di informarsi su possibili argomenti di tesi e al fine di una approfondita discussione degli stessi. La possibilità di svolgere una tesi con un docente non è legata al fatto di aver frequentato un insegnamento del docente stesso. L'attività di tesi può essere collegata al tirocinio formativo (art. 12).

Articolo 15 – Determinazione del voto di laurea

1. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. Il voto finale di Laurea Magistrale si ottiene sommando al voto di base il punteggio relativo alla prova finale. Il voto di base è calcolato come media ponderata dei voti riportati nei singoli esami, assumendo come peso il numero dei crediti associati a ciascun corso di insegnamento. Non entrano nel computo i crediti acquisiti senza voto. Il voto di base va riportato in centodecimi e viene incrementato di ulteriori:
 - 0.2 punti per ciascuna lode ottenuta negli esami di profitto;
 - 0.4 punti, non modulabili né cumulabili, nel caso lo studente abbia svolto la tesi all'estero o abbia sostenuto esami all'estero nell'ambito di un progetto Erasmus.
2. Il voto di cui sopra viene incrementato di un ulteriore punteggio (da 0 a 3 punti) relativo ai tempi per il conseguimento del titolo. Il voto di base definitivo è calcolato mediante approssimazione (per eccesso o per difetto) all'intero più vicino del voto in centodecimi con le prime due cifre decimali (ad esempio: 103.49 diventa 103; 103.50 diventa 104). Il voto finale si ottiene sommando al voto calcolato il voto relativo alla prova finale, compreso tra 0 e 5 punti, che tiene conto della qualità della tesi e della capacità espositiva dello studente. La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale non inferiore a 112/110. È prevista la possibilità di una menzione speciale alla carriera, che può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che si presentino alla discussione della prova finale con un voto di base, calcolato sulla sola media ponderata dei voti degli esami superati, almeno pari a 109/110.

Articolo 16 - Diritto allo studio

1. Il CCdS, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo potranno essere messi a disposizione degli studenti sussidi didattici e tecnici specifici, ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Gli interessati possono contattare il delegato alla disabilità del Dipartimento.

Articolo 17 – Rinvii

1. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria e al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

La commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DM 270/04.

Sommario

Articolo 1 - Struttura del Corso di Laurea.....	2
Articolo 2 - Requisiti per l'accesso al corso.....	3
Articolo 3 - Piano di Studio Individuale	5
Articolo 4 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche.....	5
Articolo 5 Frequenza e propedeuticità	6
Articolo 6 Percorso negli studi a tempo parziale	6
Articolo 7 – Prove di verifica delle attività formative	6
Articolo 8 - Attività formative a scelta dallo studente.....	7
Articolo 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe	7
Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso l'Università del Sannio o altre università italiane o straniere	8
Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie	8
Articolo 12 – Tirocinio	9
Articolo 13 – Tutorato	9
Articolo 14 – Modalità di svolgimento della prova finale.....	9
Articolo 15 – Determinazione del voto di laurea.....	10
Articolo 16 - Diritto allo studio	10
Articolo 17 – Rinvii.....	11